



TRIBUNALE DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Misure organizzative ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 D.L. 17 marzo 2020 n.18

visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da Covid-19"*; convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*;

visto il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, recante *"Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"*, che ha – tra l'altro – apportato modifiche al D.L. 18/2020;

viste le delibere adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 marzo 2020 (*"Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958"*), in data 11 marzo 2020 (*"Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) e in data 26 marzo 2020 (*"Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza Covid-19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte"*);

rilevato che l'art. 83 D.L. 18/2020, ai commi 1 e 2, ha disposto il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti



presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, fino alla stessa data, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto (salve le eccezioni, previste al successivo terzo comma);

considerato che l'art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato il suddetto termine del 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020;

rilevato che, con decreti emessi da questa Presidenza in data 20 marzo e 15 aprile 2020, è stata regolamentata l'attività del settore penale e del settore civile e lavoro fino all'11 maggio 2020;

ritenuto che, a norma del comma 6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile [ora 12 maggio] e il 30 giugno 2020 [ora 31 luglio, come disposto dall'art. 3, lett. i), D.L. 30 aprile 2020, n. 28] i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”*;

rilevato che le misure concretamente adottabili fino al 31 luglio 2020 sono quelle elencate dal comma 7 dell'art. 83 D.L. 18/2020 (e successive modifiche), ossia: *“a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione,*

mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. [...] g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”;

sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione (interpellati dal Presidente della Corte di Appello);

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello;

premessso

che in data 7 maggio 2020 è stata sottoscritta l'integrazione del documento di valutazione dei rischi con riferimento a quelli relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori in relazione alla ipotizzata esposizione qualificata al rischio di contagio da COVID-19;

che, in data 7 maggio 2020, sono state consultate le organizzazioni sindacali del personale amministrativo del Tribunale;

dato atto

che, quanto al settore penale, a seguito dell'interlocazione avviata con i giudici del Tribunale e con i responsabili del personale amministrativo, sono emerse le seguenti indicazioni:

- opportunità del contenimento della contemporanea presenza di soggetti nello stesso spazio, tale da garantire il distanziamento sociale in dipendenza della constatazione che l'attività giurisdizionale penale è caratterizzata necessariamente dalla compresenza di vari soggetti, spesso numerosi in caso di più imputati, di presenza di parti private e di necessità di escussione di testi: circostanze tutte che sono incompatibili con il mantenimento di quelle misure di contenimento epidemico la cui efficacia deve essere salvaguardata;
- opportunità di limitare il rientro dei giudici e del personale amministrativo in ufficio nei limiti di un soggetto per stanza, salvo nei casi che l'estensione rilevante dell'ambiente possa consentire la presenza anche di due soggetti, con la predisposizione di turni anche pomeridiani;
- che, allo scopo di assicurare il mantenimento delle misure di distanziamento sociale è

assolutamente necessario, al fine di scongiurare il pericolo di una nuova accelerazione della curva epidemiologica, prevedere un limite massimo al numero delle udienze giornaliere ed al numero dei processi che possano essere trattati in ciascuna udienza, fissando gli stessi ad orari scaglionati;

- necessità di individuare i processi da trattare da parte di ciascun Presidente o giudice secondo criteri di priorità predeterminati e di comunicare alle parti interessate la trattazione del processo con congruo anticipo;

dato atto

che, con riferimento al settore civile e lavoro, allo scopo di garantire l'adozione delle opportune soluzioni organizzative attraverso una procedura partecipata, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici, con decreto presidenziale del 13 marzo 2020 è stata disposta la costituzione di un apposito "tavolo tecnico" composto dai Presidenti delle Sezioni Civili, da due giudici per ciascuna Sezione, dal giudice tutelare, dal magistrato collaboratore per il settore civile e dal dirigente coordinatore per l'organizzazione dei servizi delle cancellerie civili;

che il predetto "tavolo tecnico" ha proficuamente operato, prevalentemente attraverso collegamenti da remoto tra i componenti e lo scambio informatico di documentazione;

che, come evidenziato dal C.S.M. in seno alle linee guida approvate il 26 marzo 2020, i recenti interventi normativi in materia di giustizia sono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali;

che, sotto il primo profilo, l'art. 87 D.L. 18/2020 ha stabilito che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

che, in ottemperanza alla predetta previsione legislativa, questo Tribunale, con provvedimento del 23 marzo 2020, ha organizzato la gestione ordinaria dell'attività lavorativa del personale amministrativo nella forma del "lavoro agile" e ha previsto, in relazione alle attività indifferibili che devono essere rese "in presenza" in ogni singolo ufficio o cancelleria, la costituzione di presidi ai quali assegnare il personale necessario (anche a rotazione);

che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

che, nell'ambito del "tavolo tecnico", è stata ampiamente riscontrata la disponibilità di tutte le componenti dell'ufficio (magistrati e personale amministrativo) ad una differente – e più estensiva – regolamentazione dell'attività giudiziaria a partire dal 12 maggio 2020, da attuare in correlazione con il progressivo incremento della presenza in ufficio del personale amministrativo, cui deve provvedersi tenendo conto, comunque, della primaria esigenza di garantire il necessario distanziamento tra le persone, compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici destinati al Tribunale di Palermo (già insufficienti sotto il profilo quantitativo e spaziale e, quindi, non sempre idonei a garantire nell'attuale frangente le prescritte misure di distanziamento sociale);

che, in ogni caso, le attuali scelte organizzative sono suscettibile di essere modificate, anche nel breve periodo, in considerazione dei possibili mutamenti del quadro normativo di riferimento nonché del concreto evolversi della situazione in ambito sanitario, le cui ricadute sull'assetto organizzativo dell'Ufficio saranno oggetto di costante monitoraggio;

INDIVIDUATE

conseguentemente, alla stregua delle predette premesse, le seguenti misure organizzative per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020:

settore penale

1. si tratteranno le udienze relative a procedimenti rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, lett. b) o in cui i termini di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. scadano nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi;
2. oltre alle suddette udienze, si tratteranno inoltre quelle, collegiali e monocratiche, relative a procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale (custodia in carcere o arresti domiciliari);
3. si tratteranno, ancora, le udienze, collegiali e monocratiche, individuate con provvedimento del Presidente di Sezione adottato sulla base dei seguenti criteri:
 - A. ogni sezione penale non può tenere più di tre udienze al giorno;
 - B. in ogni udienza possono essere trattati processi in numero non superiore a dieci;
 - C. ciascun processo deve essere fissato ad orario prestabilito e con un intervallo opportunamente distanziato;
 - D. i processi da trattare vanno individuati dal giudice per ogni singola udienza sulla base dei seguenti criteri di priorità, fino al raggiungimento del numero prestabilito e con esclusione di quelli che richiedano l'espletamento di attività istruttoria che non possa essere svolta da remoto:
 - a) processi con misure cautelari personali e reali o misure di sicurezza detentive in atto disposte (che non rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, lett. b) o in cui i termini di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p. scadano nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi, ovvero nell'ipotesi di cui al superiore punto 2.);
 - b) processi con parti civili costituite;
 - c) processi pendenti ultratriennali;



- d) processi per i quali sia stata avanzata richiesta di messa alla prova;
 - e) processi per i quali è stato chiesto rito alternativo, ad eccezione del giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di prove testimoniali;
 - f) processi per i quali sia ritenuta l'urgenza dal giudice, anche ad istanza di parte;
 - g) processi con maggiore anzianità di iscrizione al ruolo del Tribunale;
- E. la **Sezione Misure di Prevenzione** potrà trattare, in aggiunta a quelli rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), i procedimenti relativi all'applicazione di misure personali, quando i profili di pericolosità dedotti attengano alla commissione di condotte relative ai reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Codice Rosso), quelli relativi a proposte di aggravamento, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, D. Legislativo n. 159/2011, ove la misura di cui si chiede l'aggravamento scada nei sei mesi successivi, nonché quelli aventi ad oggetto la rivalutazione della pericolosità sociale ai sensi dell'art.14, comma 2ter D.Lvo n.159/2011, fermo restando il limite di procedimenti non superiore a dieci per udienza;
- F. a cura della cancelleria sarà dato avviso al P.M. ed ai difensori interessati della trattazione dei processi (come sopra individuati) e dell'orario fissato, ed opportunamente distanziato per ciascuno di essi, con congruo anticipo rispetto all'udienza prevista;
- G. per la **Sezione per il Riesame**, in considerazione dei termini perentori che caratterizzano i procedimenti di sua competenza, si prevede:
- D) la trattazione per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020:
 - a) dei procedimenti di impugnazione cautelare ex artt. 309 e 310 c.p.p. ove si verta in tema di richiesta od applicazione di misure di sicurezza detentive;
 - b) dei procedimenti di impugnazione cautelare ex artt. 309 e 310 c.p.p. in cui i termini previsti dall'art. 304, comma, 6 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;
 - c) dei procedimenti di impugnazione cautelare ex artt. 309 e 310 c.p.p. con imputati sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale (custodia in carcere o arresti domiciliari);
 - d) dei procedimenti di impugnazione cautelare ex artt. 309 e 310 c.p.p., non promossi dal PM, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, ove le parti private impugnanti (imputato/indagato o suo difensore, entrambi i difensori in caso di mandato a due professionisti) abbiano formulato espressa ed univoca richiesta di trattazione in seno all'atto di impugnazione ovvero con dichiarazione fatta pervenire successivamente che indichi le sopravvenute ragioni di urgenza della trattazione, all'indirizzo di posta elettronica riesame.tribunale.palermo@giustiziacerit quanto ai difensori ed agli imputati/indagati in misura diversa dalla custodia in carcere, quanto ai ristretti in carcere con dichiarazione resa all'Ufficio Matricola della C.C.
- Nella ipotesi di dichiarazione di trattazione espressa successivamente al deposito dell'impugnazione, ove gli atti di I grado siano già stati trasmessi alla cancelleria della Sezione Riesame, la decorrenza dei termini di cui

all'art. 309 c.p.p. procederà dalla data in cui tale successiva istanza sia pervenuta al Tribunale con le modalità sopra specificate;

II) inoltre, per facilitare lo smaltimento degli affari già sospesi *ex lege* fino alla data dell'11 maggio 2020, saranno trattati dal 12 maggio 2020, i seguenti procedimenti:

- a) riesami *ex art.* 309 c.p.p. relativi a sole misure custodiali (custodia in carcere o arresti domiciliari);
- b) procedimenti di riesame e di appello relativi a misure custodiali (custodia in carcere o arresti domiciliari) in atto efficaci, pervenuti in sezione dalla S.C. di Cassazione a partire dal 9 marzo 2020 e fino all'11 maggio 2020 a seguito di annullamento con rinvio della ordinanza di questa sezione;
- c) procedimenti di appello cautelare relativi a misure custodiali (custodia in carcere o arresti domiciliari) non promossi dal PM;
- d) a partire dal 1° luglio 2020 saranno trattati i procedimenti di riesame relativi a misure cautelari personali (non custodiali) già sospesi *ex lege* fino all'11 maggio 2020, ossia quelli per cui le parti private impugnanti non avevano formulato richiesta espressa di trattazione; resta salva la trattazione di tali riesami anche in data anteriore al 1° luglio 2020, ove le parti private impugnanti (imputato/indagato o suo difensore, entrambi i difensori in caso di mandato a due professionisti) formulino espressa ed univoca richiesta di trattazione con dichiarazione che indichi le sopravvenute ragioni di urgenza, fatta pervenire all'indirizzo: riesame.tribunale.palermo@giustiziacert.it: in tale ipotesi, ove gli atti di I grado siano già stati trasmessi alla cancelleria della Sezione Riesame, la decorrenza dei termini di cui all'art. 309 c.p.p. procederà dalla data in cui tale successiva istanza sia pervenuta al tribunale con le modalità sopra specificate;

III) per la trattazione dei predetti affari si prevede un numero di 3 udienze settimanali (nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì) con contrazione di quelle tabellari pari a 6 settimanali a pieno organico, onde garantire la concentrazione della trattazione in ossequio alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e per prevenire il pericolo di assembramenti.

Per ciascuna udienza saranno fissate non oltre 12 procedure di prima comparizione ed un massimo di 4 procedure da rinvio, con trattazione scaglionata ogni 15 minuti.

La contrazione di udienze è compensata dalla previsione della compresenza in sezione, in ciascuno dei tre giorni di udienza settimanale di n. 4 giudici che si alternano, secondo il criterio dell'anzianità e di equo riparto degli affari, nella composizione del relativo collegio e nella trattazione dei procedimenti.

È infine prevista, per ogni settimana, la rotazione dei magistrati nella composizione di un collegio c.d. riserva, per l'indifferibile trattazione di procedimenti di riesame che sia stato impossibile calendare nei tre giorni di udienza, per così dire ordinari.



Saranno prioritariamente fissati i procedimenti di riesame, perché soggetti a termine di caducazione, e di seguito gli appelli sopra specificati sub a), b), c), quindi gli appelli “a smaltimento” degli affari sospesi fino all’11 maggio 2020 sub nn. 2 e 3, secondo l’ordine cronologico di arrivo degli atti e, a parità di giorno di arrivo degli atti, secondo la numerazione progressiva di iscrizione nel registro Sezione Riesame Libertà (dal numero più antico a seguire).

In ogni caso, tutte le indicazioni relative alla limitazione del numero delle udienze settimanali e dei procedimenti da trattare in ciascuna di esse sono derogabili, in relazione alla necessità di assicurare il rispetto dei previsti termini perentori di trattazione, nel caso di afflusso di procedimenti indifferibili non compatibile con le indicazioni medesime;

4. nel Nuovo Palazzo di Giustizia di via Pagano, in considerazione degli spazi più ristretti, di regola, le ore della mattina saranno destinate ai giudizi monocratici, della Sezione del Riesame e della Sezione delle Misure di Prevenzione, mentre nei limiti della contrattazione collettiva e degli esiti della consultazione con le organizzazioni sindacali di cui in premessa, e con il riconoscimento al personale amministrativo dell’indennità aggiuntiva di cui al CCNL del 29 luglio 2010 (come da circolare ministeriale del 2 maggio 2020), tendenzialmente si terranno nelle ore pomeridiane le udienze preliminari o relative a procedimenti definiti dal G.I.P. con riti alternativi;
5. le udienze, come sopra individuate, potranno essere trattate da remoto nei casi previsti dall’art. 83, commi 12 *bis* e *quinquies*, D.L. n. 18/2020, come introdotti dalla legge di conversione n. 27/2020 e modificati dall’art. 3 D.L. 28/2020, e in ogni caso verranno trattate a porte chiuse per motivi di igiene, con l’obbligo per i presenti di utilizzare protezioni delle vie respiratorie. I presidenti o i giudici avranno cura di impartire le opportune disposizioni per garantire il distanziamento tra le persone all’interno dell’aula di udienza, utilizzando a tal fine aule di capienza adeguata e, ove necessario, rivolgendosi al Direttore Coordinatore del settore penale per il reperimento di idonea aula di udienza disponibile.
Al fine di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale sarà consentito l’accesso al Palazzo di Giustizia degli imputati e dei testimoni soltanto in dipendenza degli orari stabiliti per la trattazione del relativo procedimento.
Nel Nuovo Palazzo di Giustizia di via Pagano, i difensori, salvo che debbano accedere ai piani superiori per ragioni diverse, dovranno attendere l’orario di trattazione dei processi cui sono interessati osservando le disposizioni precauzionali e sanitarie previste per il distanziamento sociale ed evitando assembramenti nel Palazzo; al fine di evitare il sovraffollamento delle cancellerie delle sezioni penali, i difensori interessati potranno consultare i fascicoli processuali per i quali abbiano formulato preventiva richiesta nell’apposita sala predisposta presso l’Aula 3, ubicata a piano terra;
6. in conformità a quanto disposto dal comma 12 dell’art. 83 citato, le udienze penali con imputati a qualsiasi titolo detenuti o internati (ivi comprese quelle di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare) si svolgeranno, ove possibile, utilizzando gli strumenti di

- videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, o, in alternativa, mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice con l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" o "Teams", applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis citato ed in conformità alle disposizioni adottate in materia da questo Presidente; in ogni caso, le udienze di convalida e gli interrogatori, con qualsiasi modalità tenuti, non sono sottoposti ai limiti temporali indicati per le udienze al superiore punto 4;
7. tutti gli altri procedimenti, non rientranti nei casi di cui sopra, saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 e la relativa data di rinvio sarà comunicata dalle cancellerie con le modalità previste dal comma 14 dell'art. 83 citato;
 8. i presidi di cancelleria saranno ampliati, seppur nel rispetto della previsione di cui alle sopra citate disposizioni sul prevalente ricorso al cd. "lavoro agile", prevedendosi la presenza in ufficio di non più di un'unità di personale amministrativo per stanza, ovvero, per le stanze che abbiano una maggiore estensione, di non più due unità;
 9. per limitare l'afflusso di pubblico, le cancellerie delle sezioni penali rimarranno aperte esclusivamente per gli atti urgenti nei casi in cui non possano essere utilizzati i canali telematici e telefonici; a tal fine, per i soli atti urgenti e limitatamente al periodo fino al 31 luglio 2020, il deposito degli stessi avverrà:
 - a mezzo PEC relativamente alle istanze (ad esclusione di quelle di ammissione al gratuito patrocinio), alle liste testi, alle nomine ed alle memorie difensive per le quali vi siano concrete ragioni di urgenza;
 - al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato per le sole istanze di ammissione al gratuito patrocinio: gpdibattimento.tribunale.palermo@giustizia.it
 - mediante deposito in cancelleria, previo appuntamento telefonico o a mezzo PEC con la cancelleria interessata ai recapiti che si riportano di seguito, per le istanze di revoca o modifica di misure cautelari, per le richieste di riesame e gli appelli al Tribunale del Riesame e per gli atti di impugnazione (appelli e ricorsi per cassazione):

misurediprevenzione.tribunale.palermo@giustiziacert.it

Responsabile di sezione: 091- 742 6348

Funzionario giudiziario: 091- 742 6110/6123

Cancelliere esperto: 091- 742 6339/6519/6358 (Funzionario)

Assistenti giudiziari: 091- 742 6359/6515

sez2.penale.tribunale.palermo@giustiziacert.it

Responsabile di sezione: 091- 742 6477

Cancelliere esperto: 091- 742 6388

Assistenti giudiziari: 091- 742 6391/6178/6386/6570/6246/6159

sez3.penale.tribunale.palermo@giustiziacert.it

Responsabile di sezione: 091- 742 6172

Funzionario giudiziario: 091- 742 6394

Cancellieri esperti: 091- 742 6397/6396/6399/3801/6662

Assistenti giudiziari: 091- 742 6394
Operatore giudiziario: 091- 742 6398
sez4.penale.tribunale.palermo@giustiziacerit.it
Responsabile di sezione: 091- 742 6433
Funzionario giudiziario: 091- 742 6015
Cancellieri esperti: 091- 742 6339/6306
Assistenti giudiziari: 091- 742 6448/6443/6468
Operatore giudiziario: 091- 742 6289/6305
sez5.penale.tribunale.palermo@giustiziacerit.it
Responsabile di sezione: 091- 742 6343
Funzionario giudiziario: 091- 742 6350
Cancellieri esperti: 091- 742 6494/6677/6188/6498/6493
Assistenti giudiziari: 091- 742 6324/6491/6401
Ausiliario: 091- 742 6322

Ufficio Impugnazioni:

Responsabile :091 -742 6523

Assistente : 091 – 742 6121

SEZIONE PER IL RIESAME:

riesame.tribunale.palermo@giustiziacerit.it

responsabile di sezione: 091/7426136

funzionario giudiziario: 091/7426143

funzionario giudiziario: 091/7426139

funzionario giudiziario: 091/7426168

assistenti: 091/7426145

assistenti: 091/7426134

assistenti: 091/ 7426137

assistenti. 091/7426135

SEZIONE GIP/GUP

gip.tribunale.palermo@giustiziacerit.it

ruologen.gip.tribunale.palermo@giustizia.it: per gratuiti patrocinati

esecuzioneisenenze.gip.tribunale.palermo@giustiziacerit.it richiesta copie
sentenze

salaavvocati.gip.tribunale.palermo@giustizia.it: sala avvocati

archivio.gip.tribunale.palermo@giustizia.it: archivio Gip

Per quanto non espressamente indicato gli indirizzi di posta elettronica ed i recapiti telefonici dedicati sono pubblicati sul sito www.tribunale.palermo.it;

10. **limitatamente al periodo fino al 31 luglio 2020, presso la Sezione GIP/GUP, le sole istanze** urgenti in materia di revoca e di modifica di misure cautelari e le altre istanze aventi carattere di urgenza potranno essere inoltrate soltanto al seguente indirizzo dedicato: gip.tribunale.palermo@giustiziacerit.it
11. tutte le richieste/istanze inviate via PEC che perverranno dopo le ore 14,00, a tutti gli effetti, si intenderanno – e saranno formalmente – depositate il giorno successivo non festivo, all’orario di apertura delle cancellerie;

12. per quanto riguarda la Sala Avvocati Gip, l'accesso sarà consentito ad un numero di utenti tali da garantire il rispetto delle distanze minime richieste dai decreti vigenti in materia;
13. con riferimento all'archivio penale, le richieste di atti e visione di copie potranno essere effettuate agli indirizzi archiviopenale.tribunale.palermo@giustiziacert.it; archivio.penale.tribunale.palermo@giustizia.it. e ritirate, previa prenotazione, preferibilmente in data successiva al 31 luglio 2020, salvo ragioni d'urgenza specificamente documentate. La richiesta di visione degli atti potrà essere effettuata, solo nei casi di urgenza, previo appuntamento da concordare con mail inviata al seguente indirizzo archivio.penale.tribunale.palermo@giustizia.it. Stessa modalità potrà essere seguita per la richiesta di copie.

settore civile e lavoro

1. saranno tenute le udienze nei procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, lett. a), del citato D.L. 18/2020 (come modificato in sede di conversione dalla L. 27/2020 e, successivamente, dall'art. 3, lett. a), D.L. 28/2020), ovverosia:
 - a. cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali (cd. cause alimentari in senso stretto);
 - b. procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
 - c. procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; le udienze di giuramento dell'amministratore provvisorio non professionale verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, mentre gli amministratori professionali verranno invitati a depositare nel fascicolo telematico la formula di giuramento sottoscritto con firma digitale; nei casi in cui l'adozione dei provvedimenti provvisori non sia sufficiente e debba procedersi all'esame domiciliare dei beneficiando, verranno adottate forme di audizione a distanza presso gli istituti di ricovero assistenziale o ospedaliero a mezzo di videoconferenza, invitando all'uopo il Comune di Palermo, nella persona del Sindaco, e l'A.S.P., nella persona del Dirigente Medico a dotare le singole strutture dell'attrezzatura necessaria per l'adempimento istruttorio;
 - d. procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (c.d. T.S.O.);
 - e. procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);
 - f. procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
 - g. procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;



- h. procedimenti di cui agli articoli 283 e 351 del codice di procedura civile, quando il Tribunale è organo di appello e sia stata presentata la richiesta di inibitoria di cui all'art. 351, secondo comma;
- i. procedimenti elettorali di cui all'articolo 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
- j. tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, la cui urgenza andrà dichiarata con decreto non impugnabile emesso, d'ufficio o su istanza di parte da depositare in via telematica, dal Presidente della Sezione tabellarmente competente, cui all'uopo si attribuisce espressa delega con il presente provvedimento, e – per le cause già iniziate – dal giudice assegnatario o dal presidente del collegio; nel valutare la gravità del pregiudizio dovrà tenersi conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento (fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, lett. a), D.L. cit. ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo);
2. oltre alle suddette udienze, i giudici – togati e onorari – di ciascuna Sezione, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, tratteranno inoltre, senza che sia necessaria la dichiarazione di urgenza, i seguenti affari:
- udienze presidenziali di separazione giudiziale e udienze di prima comparizione dei procedimenti di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati da coppia non coniugata, che non abbiano ricevuto ancora alcuna regolamentazione;
 - udienze presidenziali di separazione consensuale;
 - procedimenti congiunti camerali in materia di famiglia (divorzi, regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati da coppia non coniugata, modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio), suscettibili di trattazione in forma cartolare (purché, per i divorzi a domanda congiunta, che le parti inseriscano, tra le conclusioni scritte da depositare telematicamente, una dichiarazione contenente l'espressa rinuncia alla comparizione personale e la manifestazione della volontà di non volersi riconciliare);
 - procedimenti di impugnativa ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 dei provvedimenti emessi dalle Commissioni territoriali del distretto di diniego delle domande di protezione internazionale, aventi iscrizione a ruolo superiore ad un anno e che siano maturi per la decisione;
 - procedimenti cautelari, ivi compresi i ricorsi ex art. 696 c.p.c., e relativi reclami, in cui vengano rappresentate situazioni di serio pericolo di cedimento strutturale di edifici e/o situazioni di insalubrità ovvero in cui venga chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva di cartelle di pagamento o di provvedimenti di revoca o decadenza di finanziamenti pubblici;
 - procedimenti cautelari e di volontaria giurisdizione, e relativi reclami, di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa;

- istanze *ex artt. 648 e 649 c.p.c.* nonché *ex art. 615*, primo comma, *c.p.c.* (ove proposte con atto autonomo e separato rispetto a quello di costituzione in giudizio);
 - procedimenti per dichiarazione di fallimento promossi da lavoratori dipendenti o dal pubblico ministero;
 - procedimenti di approvazione di rendiconto in procedure fallimentari;
 - procedimenti di ripartizione dell'attivo (parziali e finali) in procedure fallimentari;
 - decreti di chiusura di procedure fallimentari;
 - procedimenti di esdebitazione;
 - giudizi di reclamo in materia fallimentare e di sovraindebitamento;
 - procedimenti di distribuzione del ricavato in procedure di espropriazione forzata immobiliare;
 - procedimenti di espropriazione forzata presso il debitore e presso terzi in cui i creditori procedenti vantino crediti di lavoro o per assegni di mantenimento;
 - udienze aventi ad oggetto l'esame delle istanze del debitore di conversione o riduzione del pignoramento ed avverso il cumulo dei mezzi di espropriazione;
 - fase sommaria delle opposizioni ad esecuzione iniziata (ai fini dell'adozione dei provvedimenti sulla sospensione della procedura e sulla competenza);
 - giudizi di reclamo avverso l'ordinanza in tema di estinzione o sospensione del procedimento esecutivo;
 - procedimenti *ex L. 92/2012* o di impugnativa di licenziamento in cui sia dedotta o si ritenga comunque applicabile la tutela reale e che non richiedano la presenza delle parti (salvo che la partecipazione di queste non possa essere assicurata mediante collegamento da remoto);
 - procedimenti di A.T.P. previdenziale in fase di omologa i cui termini per la dichiarazione di dissenso siano scaduti in data antecedente al 9 marzo 2020 o maturino dopo la sospensione;
 - procedimenti di opposizione ad A.T.P. previdenziale in cui sia stata depositata C.T.U. e giudizi per il riconoscimento di prestazioni previdenziali e assistenziali, che siano maturi per la decisione;
 - procedimenti cautelari e relativi reclami in materia di lavoro;
 - tutti i procedimenti che siano maturi per la decisione;
 - tutti i procedimenti iscritti a ruolo da oltre un triennio, con esclusione di quelli per i quali debba svolgersi un'udienza con la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (salvo che la partecipazione di tali soggetti non possa essere assicurata mediante collegamento da remoto);
 - ricorsi per decreto ingiuntivo;
 - richieste di esecutorietà *ex art. 647 c.p.c.*;
 - richieste di liquidazione di spese e compensi presentate dai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e dagli ausiliari del magistrato (*ex artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002*);
3. in relazione ai procedimenti diversi da quelli sopra indicati, i magistrati effettueranno i rinvii delle udienze, almeno cinque giorni prima delle stesse, con provvedimenti telematici (e non cartacei), segnalandone l'urgenza mediante il redattore di "Consolle" (in modo da sollecitare le cancellerie a lavorarli in tempo utile), utilizzando preferibilmente la modalità del cd. "rinvio massivo" e privilegiando date successive al

31 luglio 2020, onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria;

4. le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, si svolgeranno secondo la previsione di cui al comma 7, lett. f), dell'art. 83 cit., ossia mediante collegamenti da remoto tramite l'applicativo "Teams" messo a disposizione dalla DGSIA, con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, e previa comunicazione ai procuratori delle parti (e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione) di giorno, ora e modalità di collegamento;
5. le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si svolgeranno secondo le modalità di cui al comma 7, lett. h), dell'art. 83 cit., ossia lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (udienze a c.d. trattazione scritta);
6. la forma ordinaria di trattazione dell'udienza (comparizione personale davanti al giudice dei procuratori delle parti e, ove previsto, delle parti e/o del pubblico ministero) potrà essere utilizzata in via residuale, qualora non sia effettivamente possibile il ricorso alle modalità di svolgimento di cui al comma 7, lett. f) o h), dell'art. 83 cit. o, in subordine, ad una modalità di trattazione "mista" (ossia con la comparizione davanti al giudice dei soli soggetti non in grado di effettuare il collegamento da remoto);
7. le udienze in forma ordinaria si svolgeranno a porte chiuse e, anche attraverso un'opportuna ricalendarizzazione, verranno fissate ad orario e in un numero massimo che ne consenta la trattazione in modo idoneo ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto della giusta distanza interpersonale;
8. le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze (anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi) si svolgeranno da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi ministeriali sopra citati, ferma la necessità di garantirne la segretezza e di evitare la visibilità da parte di terzi;
9. qualora occorra disporre indagini tecniche d'ufficio, l'accettazione dell'incarico e il giuramento del nominato C.T.U. potranno aver luogo, oltre che in udienza mediante collegamenti da remoto ai sensi del superiore punto 4, anche con modalità telematiche, mediante deposito nel fascicolo telematico, da parte dell'ausiliario, di dichiarazione di accettazione contenente la formulazione del giuramento di rito e la fissazione del luogo e data di inizio delle operazioni, che l'ausiliario provvederà a comunicare a mezzo PEC ai difensori delle parti costituite;
10. le operazioni peritali, laddove non esperibili mediante collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, si svolgeranno – in ogni caso – nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dai provvedimenti nazionali e locali per il contenimento del rischio epidemiologico;
11. le necessarie interlocuzioni dei magistrati con i curatori fallimentari, con i professionisti delegati alle vendite mobiliari e immobiliari, con i tutori e con gli amministratori di sostegno professionali avranno luogo mediante collegamenti da remoto tramite l'applicativo "Teams";

12. il MagRif per il settore civile, dott. Giulio Corsini, assicurerà con la massima tempestività ai magistrati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso all'ufficio;
13. con specifico riferimento ai settori della volontaria giurisdizione e del giudice tutelare, l'accesso dell'utenza diversa dagli avvocati e dagli altri soggetti abilitati al deposito telematico sarà limitato allo sportello informativo (c.d. *front office*), sito al piano terra di fronte al presidio medico, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, e solo per i seguenti atti:
- ricorsi per nomina di amministratore di sostegno e tutori da parte di ricorrenti non assistiti da difensore;
 - richieste di convalida e proroga di trattamenti sanitari obbligatori;
 - autorizzazioni di interruzioni volontarie di gravidanza da parte di minorenni;
 - istanze di autorizzazione al compimento di spese straordinarie per esigenze sanitarie o comunque per l'effettuazione di prestazioni sanitarie;
 - istanze di autorizzazioni al rilascio di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio da parte di richiedenti non assistiti da difensori;
 - tutti i ricorsi e le istanze, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, potranno essere presentati dai privati esclusivamente alla PEC all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.palermo@giustiziacert.it; le richieste di copie conformi di provvedimenti urgenti dovranno essere presentate con modalità telematiche agli indirizzi di posta elettronica dedicati; il deposito cartaceo di rendiconti e inventari verrà eseguito in cancelleria solo dopo il 31 luglio 2020 o diversa data che verrà successivamente indicata;
14. gli avvocati e gli altri soggetti abilitati al deposito telematico di atti e documenti vi dovranno provvedere esclusivamente con tale modalità, e con la stessa modalità procederanno al pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 D.P.R. 115/2002 nonché dell'anticipazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto.

P.Q.M.

DISPONE

che, a decorrere dal 12 maggio e sino al 31 luglio 2020, siano trattati i procedimenti come sopra indicati rispettivamente per il settore penale e per il settore civile e lavoro, e che l'accesso agli uffici ed ai servizi del Tribunale avvenga con le modalità pure sopra indicate in parte motiva.

Il Responsabile per la sicurezza monitorerà la situazione segnalando alla Dirigenza ogni eventuale carenza e indicando possibili interventi rispondenti alla regolamentazione per il contenimento dell'epidemia da Covid-19

Si comunichi.

- al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale della Repubblica;
- al Procuratore della Repubblica;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
- al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia;

- a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale;
- al Dirigente, ai coordinatori, ai direttori e a tutto il personale amministrativo;
- al Responsabile per la sicurezza;

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Consiglio Giudiziario.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Palermo.

Palermo, 8 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Di Vitale